Memento Pratico

PROCEDURA CIVILE

NUOVA EDIZIONE

Intelligenza artificiale nel processo

Focus processo esecutivo

2026



Estratto

Lefebvre Giuffrè

INCLUSA VERSIONE DIGITALE

Memento Pratico

PROCEDURA CIVILE

2026

Aggiornato al 27 maggio 2026

Lefebvre Giuffrè

L'opera è stata ideata e realizzata dalla

Redazione Legale Memento

Lefebvre Giuffrè

(Gianlorenzo Sisillo, Paola Mantica, Elena Lauria, Dana Deledda, Francesca D'Ambrosio, Alberto Mariani)

A questa edizione hanno collaborato:

Chiara Colosimo
Magistrato

Andrea Conti
Avvocato

Giulia Dossi
Magistrato

Antonio Lombardi
Magistrato

Carolina Piovano
Avvocato

Cristiano Valle
Magistrato

Direttore responsabile
Veronica Squizzato

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 282 del 10 giugno 2009
© Copyright - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - 2026 - via Monte Rosa, 91 - 20149, Milano

I diritti di traduzione, di riproduzione, e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici o i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Presentazione

La **tutela dei diritti** in materia civile e commerciale passa, anzitutto, attraverso il processo davanti all'autorità giudiziaria. Chi intende far valere una propria pretesa o resistere a una domanda può rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento che, una volta divenuto definitivo, vincola le parti e regola in modo stabile il rapporto controverso.
Accanto al processo, l'ordinamento prevede **strumenti alternativi di composizione delle liti**, destinati in molti casi a costituire un passaggio preliminare obbligatorio. In numerose materie, infatti, le parti devono preventivamente esperire la mediazione o la negoziazione assistita e possono rivolgersi al giudice solo in caso di esito negativo del tentativo di composizione.
Il volume si apre proprio con l'esame sistematico degli strumenti alternativi al processo, che il legislatore ha progressivamente valorizzato con finalità deflattive e di accelerazione della soluzione delle controversie.
La seconda parte è dedicata ai **principi e alle regole comuni ai procedimenti civili**: giurisdizione, competenza, soggetti del processo, comunicazioni e notificazioni, termini e attività processuali.
La terza parte analizza il **procedimento ordinario di cognizione** e il sistema delle impugnazioni. Le parti successive approfondiscono il procedimento semplificato di cognizione, i procedimenti cautelari, il procedimento di ingiunzione, il processo esecutivo, il processo del lavoro e gli altri procedimenti speciali.

Anche questa edizione è arricchita da un'appendice contenente **tabelle con il testo a fronte** delle modifiche apportate al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione dal correttivo alla riforma Cartabia, nonché delle novità introdotte in materia di mediazione e negoziazione assistita dal D.Lgs. 216/2024. Le tabelle riportano il rinvio ai paragrafi nei quali le disposizioni introdotte sono esaminate e coordinate con la disciplina vigente.

Il volume si chiude con due strumenti di consultazione:
– l'**indice per articolo**, che richiama, per ciascuna disposizione del codice di procedura civile, i paragrafi nei quali la materia è trattata;
– l'**ampio indice analitico ragionato**, che consente una ricerca rapida e puntuale degli argomenti.

L'opera affronta la materia con **taglio operativo**, **rigore sistematico** e **chiarezza espositiva**, secondo l'impostazione pratica e immediatamente consultabile che caratterizza la collana Memento.

Piano dell'opera

PARTE I - STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO		**10**
Capitolo 1.	Mediazione	**200**
Capitolo 2.	Negoziazione assistita	**1230**
Capitolo 3.	Arbitrato	**1630**
PARTE II - PROCESSO: REGOLE GENERALI		**2890**
Titolo I	**Giurisdizione**	**3100**
Titolo II	**Competenza**	**3510**
Titolo III	**Soggetti del processo**	**4750**
Titolo IV	**Atti e provvedimenti del processo**	**7340**
Titolo V	**Processo civile telematico (PCT)**	**8510**
Titolo VI	**Termini**	**9040**
Titolo VII	**Comunicazioni, notificazioni e depositi**	**9580**
Titolo VIII	**Prove**	**11250**
Titolo IX	**Spese**	**12840**
PARTE III - PROCEDIMENTO ORDINARIO		**14100**
Titolo I	**Processo ordinario di primo grado**	**14310**
Capitolo 1.	Procedimento avanti al tribunale	**14470**
Capitolo 2.	Procedimento avanti al giudice di pace	**17370**
Titolo II	**Impugnazioni**	**17850**
Capitolo 1.	Regole generali	**18010**
Capitolo 2.	Appello	**18720**
Capitolo 3.	Ricorso per cassazione	**19490**
Capitolo 4.	Revocazione	**20510**
Capitolo 5.	Opposizione di terzo	**20900**
PARTE IV - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE		**21260**
PARTE V - PROCEDIMENTI CAUTELARI		**21710**
PARTE VI - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE		**23090**
Capitolo 1.	Ricorso per decreto ingiuntivo	**23250**
Capitolo 2.	Opposizione a decreto ingiuntivo	**23860**

PARTE VII - PROCESSO DI ESECUZIONE 24370

Capitolo 1. Regole comuni 24530
Capitolo 2. Esecuzione mobiliare 25630
Capitolo 3. Esecuzione presso terzi 26130
Capitolo 4. Esecuzione immobiliare 26630
Capitolo 5. Esecuzione in forma specifica 27550
Capitolo 6. Opposizioni nel processo esecutivo 27990
Capitolo 7. Sospensione ed estinzione del processo esecutivo 28460

PARTE VIII - CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO 28840

PARTE IX - ALTRI PROCEDIMENTI

Capitolo 1. Azioni a tutela del possesso 31170
Capitolo 2. Procedimenti in materia locatizia 31650
Capitolo 3. Persone e famiglia 32610
Capitolo 4. Class action e azioni inibitorie 34310
Capitolo 5. Irragionevole durata del processo: legge Pinto 34800

PARTE X - ASPETTI INTERNAZIONALI 35400

APPENDICE

Correttivo alla riforma Cartabia (D.Lgs. 164/2024): tabelle di confronto 36610

Correttivo alla mediazione e negoziazione assistita (D.Lgs. 216/2024): tabelle di confronto 36625

INDICI
Indice per articolo pag. 1743
Indice analitico pag. 1775

CAPITOLO 2

Negoziazione assistita

SOMMARIO

A. Quali controversie sono interessate 1250
B. Assistenza dell'avvocato 1270
C. Procedimento 1320
a. Invito a negoziare 1330
b. Mancata adesione all'invito 1350
c. Adesione all'invito 1360
D. Mancato esperimento della negoziazione assistita 1460

1230 Il procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati (di seguito solo «negoziazione assistita») riguarda controversie esclusivamente in **materia** di diritti disponibili, ad eccezione delle **controversie individuali di lavoro** per le quali la negoziazione assistita è rimasta esclusa sino all'entrata in vigore della riforma Cartabia del processo civile (D.Lgs. 149/2022).
Per alcune materie tassativamente indicate dalla legge, la negoziazione assistita è prevista come **obbligatoria** e costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (non lo è invece dell'arbitrato). Negli altri casi, la negoziazione assistita è **facoltativa** e il suo mancato esperimento non comporta conseguenze sulla domanda giudiziale.
Per **approfondimenti** in merito all'estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro v. n. 29200.
Per approfondimenti sulla negoziazione assistita in materia di **separazione e divorzio** è esaminata al n. 33280 e s.

1235 Il procedimento si svolge con la partecipazione obbligatoria degli avvocati e inizia con l'**invito** a concludere la «convenzione di negoziazione assistita» che una parte rivolge alla controparte. Detta convenzione, di fatto, è un contratto con il quale le parti si impegnano a **negoziare**, per un periodo di tempo determinato, cooperando tra loro per cercare di giungere a un accordo.
Il **procedimento** di negoziazione assistita è identico, sia quando esso è previsto come obbligatorio, sia quando esso è facoltativo, ad eccezione della disciplina del compenso dell'avvocato in caso patrocinio a spese dello Stato (v. n. 1280 e s.).

1240 **DISCIPLINA** La negoziazione assistita è disciplinata dal decreto legge che ha introdotto misure urgenti di degiurisdizionalizzazione della giustizia civile e dalla sua legge di conversione (**artt. da 2 a 12 DL 132/2014** conv. in L. 162/2014: nella trattazione seguente si cita per brevità il solo decreto e non anche la legge di conversione).
Tale decreto è stato **modificato** dapprima **dal D.Lgs. 149/2022** (c.d. riforma del processo civile) che ha suddiviso il Capo II **in due distinte sezioni**:
– sezione I (rubricata «Della procedura di negoziazione assistita»), che contiene le disposizioni (alcune modificate o introdotte dal D.Lgs. 149/2022) che si applicano ai **procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023** (artt. 35 c. 1 e 41 c. 4 D.Lgs. 149/2022);
– sezione II (rubricata «Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita»), che contiene i gli artt. da 11 bis a 11 undecies DL 132/2014 applicabili **dal 30 giugno 2023** (art. 41 c. 4 D.Lgs. 149/2022).
Successivamente è stato modificato **dal D.Lgs. 216/2024** (c.d. correttivo in materia di mediazione e negoziazione assistita da avvocati), **in vigore dal 25 gennaio 2025**, che ha eliminato refusi, ha reso le norme più aderenti ai criteri di delega, ha armonizzato alcune disposizioni che non risultano in linea con altre omologhe disposizioni vigenti. Ricordiamo, infatti, che nella stesura del testo sono state raccolte le indicazioni pervenute dai soggetti interessati, quali il CNF per gli organismi forensi e le associazioni di organismi privati, oltre che dai giudici e dagli esperti e studiosi della materia.

1245 Di seguito **esaminiamo** esclusivamente la disciplina della negoziazione assistita nei **procedimenti** instaurati **dopo il 28 febbraio 2023**, indicando le disposizioni che si applicano **dal 30 giugno 2023** e quelle che si applicano **dal 25 gennaio 2025** (introdotte dal D.Lgs. 216/2024, c.d. correttivo alla mediazione e negoziazione assistita).
Quanto, invece, alla disciplina applicabile ai **procedimenti in corso al 28 febbraio 2023**, **si rinvia** a Memento Procedura Civile 2022.

A. Quali controversie sono interessate

1250 La negoziazione assistita si applica esclusivamente alle liti che riguardano **diritti disponibili** (art. 2 c. 2 lett. b DL 132/2014: per approfondimenti v. n. 1260).
Qualsiasi **accordo** raggiunto **su diritti indisponibili** è nullo. Tuttavia l'accordo che riguarda sia diritti disponibili sia diritti indisponibili può conservare validità per la sola parte riguardante i diritti disponibili (Ruvolo).
La regolamentazione della negoziazione assistita obbligatoria ricalca quella stabilita per la mediazione obbligatoria (v. n. 275).

> Si ricorda che nell'art. 2 c. 2 lett. b DL 132/2014, in conseguenza delle modifiche apportate dall'art. 9 c. 1 lett. c n. 2 D.Lgs. 149/2022, è stato abrogato l'inciso «o vertere in materia di lavoro»: per approfondimenti v. n. 1260).

1255 In ogni caso, lo svolgimento della negoziazione assistita, anche quando è obbligatoria, **non impedisce** che le parti possano:
– ricorrere a **procedimenti obbligatori** di conciliazione o mediazione previsti dalle leggi speciali (art. 3 c. 5 DL 132/2014), ma solo nel caso in cui la medesima domanda o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse (Trib. Verona 12 maggio 2016);
– chiedere la concessione di provvedimenti **urgenti e cautelari** (art. 3 c. 4 DL 132/2014);
– chiedere la trascrizione della **domanda** giudiziale (art. 3 c. 4 DL 132/2014).
Inoltre, la **condizione di procedibilità non si applica** (art. 3 c. 3 DL 132/2014):
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (di cui all'art. 696 bis c.p.c.: v. n. 12360);
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

> **Precisazioni 1)** L'**onere di inoltrare** l'**invito** alla stipula della convenzione non sussiste a carico dell'attore che, nell'atto introduttivo del giudizio, si sia riservato di precisare «in corso di causa» l'ammontare delle somme richieste a titolo di risarcimento dei danni, indicando come «indeterminabile» il valore della controversia (Trib. Palermo 9 marzo 2021).
> **2)** È stato chiarito che il convenuto che chiama in causa il terzo non ha l'obbligo di esperire la procedura, gravando il relativo onere, a pena di improcedibilità della domanda, solo sull'attore nei confronti del convenuto medesimo (Trib. Potenza 11 agosto 2023).

1260 La tabella indica le materie in cui la **negoziazione assistita** è **obbligatoria** pena l'improcedibilità della domanda giudiziale, quelle in cui è **facoltativa** e quelle per le quali la legge ne esclude espressamente l'applicabilità.

Spese

SOMMARIO

Sez. 1 - Quali sono le spese del processo **12900**
I. Contributo unificato **12910**
II. Anticipazioni forfettarie (marca da bollo) **12990**
III. Compenso dell'avvocato **13000**
IV. Spese sostenute dall'avvocato **13110**
V. Imposta di registro **13140**
Sez. 2 - Anticipazione delle spese .. **13290**
Sez. 3 - Liquidazione delle spese ... **13350**
A. Liquidazione sulla base della nota spese **13360**
B. Liquidazione sulla base dei parametri ministeriali **13380**
Sez. 4 - Condanna alle spese **13460**
a. Pronuncia di condanna **13470**
b. Regola generale della condanna del soccombente **13480**
c. Altre regole di ripartizione delle spese **13540**
d. Distrazione delle spese all'avvocato **13620**
e. Condanna per responsabilità processuale **13650**
Sez. 5 - Patrocinio a spese dello Stato **13760**

12840 Le risorse della amministrazione giudiziaria sono limitate. Per questo l'accesso alla giustizia e lo svolgimento del processo determinano dei costi che, secondo un principio generale sono destinati a essere sostenuti, di regola, dalla parte soccombente.
Le **voci di costo** sono eterogenee e si compongono delle spese per gli atti processuali, del compenso del difensore, degli oneri fiscali (contributo unificato e imposta di registro), dei diritti dovuti per le attività e i servizi richiesti agli ufficiali giudiziari, dei compensi da corrispondere agli ausiliari del giudice (consulente tecnico d'ufficio, custode giudiziario) o ad altri professionisti di cui si avvale la parte (consulente tecnico di parte), nonché di ulteriori esborsi di varia natura.

12845 Questo capitolo esamina:
– quali sono le spese del processo (v. n. 12900 e s.);
– le regole con cui si anticipano le spese di propria competenza (v. n. 13290 e s.);
– le modalità di liquidazione delle spese (v. n. 13350 e s.).
La parte che dimostra di avere un reddito inferiore a una soglia stabilita può agire o resistere in giudizio mediante l'istituto del c.d. **gratuito patrocinio** o patrocinio a spese dello Stato (v. n. 13760 e s.). In questo modo le spese del processo sono poste, sin dall'inizio, a carico dello Stato.

SEZIONE 1

Quali sono le spese del processo

12900 In generale i costi che un processo civile comporta per le parti in causa sono i seguenti:
– **contributo unificato**, dovuto in funzione del valore della causa e della natura del procedimento, fatti salvi i casi di esenzione (secondo la disciplina contenuta nel DPR 115/2002);
– **anticipazioni forfettarie** (marca da bollo);
– **spese** per l'**attività** dell'**avvocato**, ossia il suo compenso (che deve essere adeguato all'importanza dell'opera prestata), l'IVA e il contributo previdenziale della cassa previdenza avvocati (CPA);
– **imposta di registro**, dovuta in generale su sentenze, decreti e ordinanze;
– **onorari** e compensi per gli **ausiliari** del giudice e per eventuali altri professionisti che hanno prestato la loro opera (v. n. 12190 e s.).
La relativa disciplina è oggetto della trattazione che segue.

I. Contributo unificato

12910 Il contributo unificato è **dovuto** ogni volta che una parte instaura un processo civile e deve essere corrisposto anche in occasione dell'instaurazione delle impugnazioni, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge. È dovuto anche per l'azione civile esercitata nel processo penale.
Il suo importo è prestabilito ed è, in generale, commisurato al valore della causa e rapportato alla materia.
Il contributo unificato ha sostituito tutti i bolli e le tasse di iscrizione a ruolo e, quindi, dopo il suo pagamento, tutti i successivi atti depositati in giudizio (dall'attore, dal convenuto o da chiunque dovesse intervenire) sono esenti dall'imposta di bollo.
La **disciplina** del contributo unificato è stata oggetto di numerose modifiche negli ultimi anni (artt. 9-18 DPR 115/2002). Molti degli importi indicati sono stati da ultimo aumentati dal decreto sulla semplificazione giudiziaria con effetto dal 25 giugno 2014 (art. 53 DL 90/2014 conv. in L. 114/2014).

> Resta dovuta a titolo di **anticipazione forfettaria**, l'imposta di bollo pari a 27 euro (art. 30 DPR 115/2002 modif. limitatamente alla rubrica dall'art. 6 c. 6 lett. d D.Lgs. 164/2024, in vigore dal 26 novembre 2024: v. n. 12990), salvo i casi di procedimenti di separazione o divorzio e quelli esenti in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e in materia di lavoro e di pubblico impiego (Circ. Min. Giust. 11 maggio 2012 n. 10).

A. Soggetti obbligati

12920 In generale è tenuta al versamento del contributo unificato la **parte** che per prima si costituisce in giudizio in un processo civile (o avvia una delle varie forme di procedure concorsuali o introduce un procedimento di volontaria giurisdizione) oppure che, nei procedimenti di espropriazione forzata, fa istanza per la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati (artt. 9 e 14 DPR 115/2002).
In caso di **modificazione** della **domanda**, di proposizione di una domanda **riconvenzionale**, di **chiamata** in causa del terzo o di **intervento** del terzo, di tipo principale o adesivo autonomo, la disciplina è diversa a seconda che una di queste attività **sia posta in essere** (art. 14 c. 3 DPR 115/2002 e Circ. Min. Giust. 11 maggio 2012 n. 10):
– **dalla parte che si è costituita** in giudizio versando il contributo: se risulta aumentato il valore della controversia deve farne espressa dichiarazione e pagare contestualmente l'integrazione del contributo unificato già versato;
– **da un'altra parte**: deve farne espressa dichiarazione e pagare contestualmente un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore della causa.
Le modalità di pagamento iniziale del contributo (come anche quelle per l'integrazione) sono esaminate al n. 12970 e s.

> In tema di spese processuali, se il provvedimento giudiziale contiene la condanna alle spese ma è privo di alcun riferimento alla **somma pagata** dalla **parte vittoriosa** a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma. Il contributo unificato infatti costituisce un'obbligazione di legge di importo predeterminato che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione (Cass. 28 dicembre 2020 n. 29643).

B. Come si determina l'importo

12930 Il contributo unificato è dovuto in misura variabile, a seconda del **valore** della causa, del **grado** di giudizio e del tipo di **procedimento** iniziato.
Per determinare il contributo, la parte che agisce in giudizio (e per essa, di regola, il suo avvocato) deve fare una **dichiarazione di valore** della causa nelle conclusioni dell'atto intro-

CAPITOLO 1

Procedimento avanti al tribunale

SOMMARIO

Sez. 1 - Attività dell'attore **14530**
I. Atto di citazione **14540**
II. Costituzione in giudizio **14960**
Sez. 2 - Attività del convenuto..... **15160**
I. Comparsa di costituzione e risposta **15160**
II. Costituzione in giudizio **15310**
Sez. 3 - Svolgimento del processo **15470**
I. Attività che precedono la prima udienza **15480**
II. Mancata costituzione delle parti .. **15510**
III. Comparizione e trattazione **15530**
IV. Istruzione probatoria **15810**
V. Ordinanze anticipatorie di condanna **15860**
VI. Rimessione della causa al collegio o in decisione **16090**
Sez. 4 - Decisione..... **16340**
I. Decisione del giudice unico..... **16360**
II. Decisione collegiale..... **16390**
III. Provvedimenti del giudice **16460**
Sez. 5 - Vicende particolari del processo..... **16560**
I. Processo in contumacia..... **16570**
II. Sospensione..... **16650**
III. Interruzione **16790**
IV. Estinzione **16910**
V. Cessazione della materia del contendere **17100**
VI. Riunione dei processi **17150**
VII. Separazione dei processi **17210**

14470 Il procedimento davanti al tribunale ha rappresentato, sino a un recente passato, il **modello tipo** per tutti i procedimenti di cognizione di primo grado e in grado di appello. Oggi, invece, abbiamo una struttura specifica per il giudizio ordinario di cognizione di primo grado e norme più puntuali che vanno a disciplinare tale giudizio quando si svolge dinanzi al giudice di pace e in appello.

La **competenza** del tribunale è molto ampia e viene definita «residuale» nel senso che il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice (per questo tema si rinvia al n. 3570 e s.).

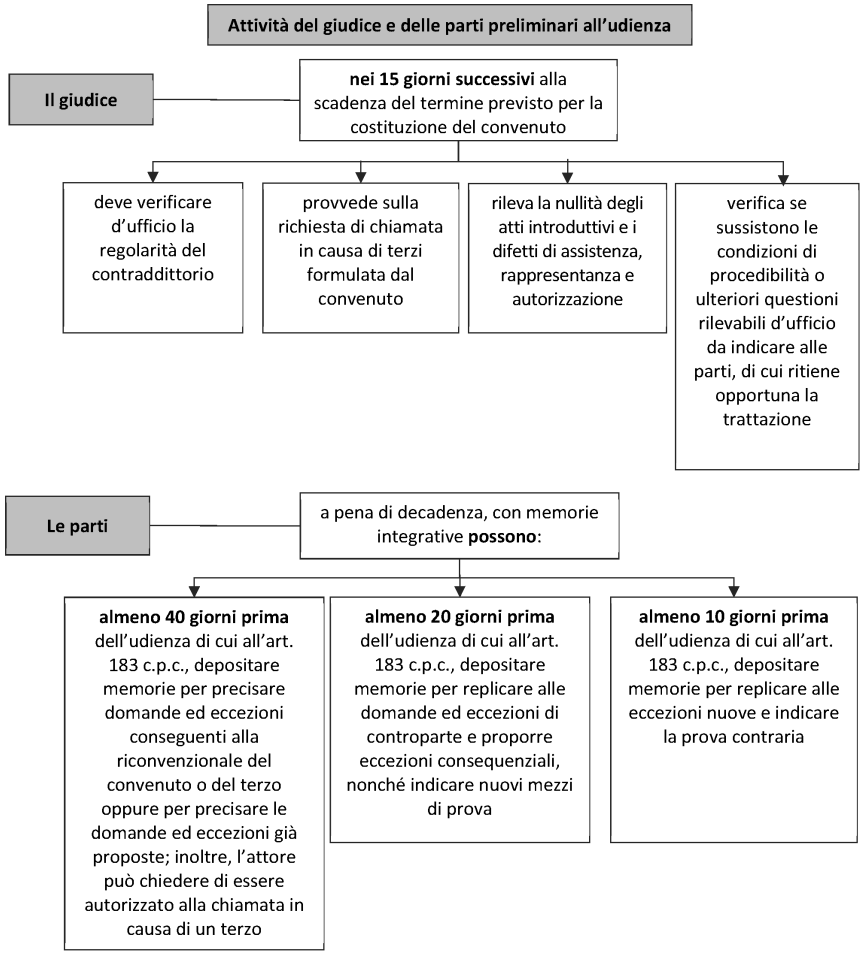
Il tribunale è composto da giudici togati (ossia da magistrati nominati a seguito di un concorso pubblico), ma è previsto anche l'impiego di giudici onorari (GOT). Di regola decide in **composizione** monocratica (per i casi decisi in composizione collegiale, oggetto di novità per effetto della riforma: v. n. 6730).

Presso alcuni tribunali sono istituite le **sezioni specializzate** previste dal nostro ordinamento. Ciò avviene, ad esempio, all'interno del tribunale per i minorenni (art. 49 RD 12/41), destinato a essere abrogato ma che, almeno fino al 17 ottobre 2026, conserverà le proprie funzioni (per il riparto di competenze, v. n. 3650), le sezioni specializzate agrarie (art. 1 L. 320/63), quelle in materia di impresa (art. 1 D.Lgs. 168/2003), il tribunale del lavoro, nonché quelle in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE.

SEZIONE 1

Attività dell'attore

14530 Il soggetto che vuole far valere in giudizio i propri diritti deve proporre domanda al giudice competente. Di regola incarica un avvocato affinché questi rediga un atto (l'atto di citazione) con il quale, allegate le circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento delle proprie pretese, chiede un determinato provvedimento giudiziale e cita la controparte a comparire in giudizio per difendersi da tali richieste. L'atto così predisposto deve essere poi notificato, a cura dell'attore, alla controparte (il c.d. convenuto in giudizio) e depositato.



II. Mancata costituzione delle parti

Se nessuna parte si costituisce in giudizio **nei termini** rispettivamente assegnati loro dalla legge, la lite, pur pendente, non è conosciuta dall'ufficio giudiziario e rimane pertanto in uno stato di quiescenza. Il giudizio deve essere **riassunto entro** il termine perentorio di 3 mesi dalla scadenza del termine per la costituzione in giudizio del convenuto, altrimenti si estingue (art. 171 c. 1 c.p.c. che richiama l'art. 307 c. 1 c.p.c.). **15510**

RIASSUNZIONE DELLA CAUSA La parte che vi ha interesse (attore o convenuto) può riassumere il giudizio, mediante il deposito, davanti allo stesso giudice dinanzi al quale la causa era stata proposta, di un **ricorso** in riassunzione (anche se testualmente la legge parla di «comparsa»). Il ricorso deve **contenere** (art. 125 disp.att. c.p.c.): **15515**
1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire (ad esempio tribunale di Milano);
2) il nome delle parti e dei loro avvocati con procura;
3) il richiamo all'atto introduttivo del giudizio, con l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni (può essere conveniente trascrivere testualmente il contenuto della citazione a suo tempo notificata);
4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire;
5) l'invito a costituirsi in giudizio nei termini stabiliti dalla legge (v. n. 14715 e s.);

CAPITOLO 7

Sospensione ed estinzione del processo esecutivo

SOMMARIO

I. Sospensione del processo	**28470**	**II. Estinzione del processo**	**28540**
A. Casi	**28480**	A. Casi	**28555**
B. Effetti	**28530**	B. Effetti	**28580**

Il processo esecutivo può subire una sospensione (artt. 623-628 c.p.c.) o estinguersi per cause previste dalla legge e secondo modalità che la stessa detta (artt. 629-632 c.p.c.). **28460**
Il processo dell'esecuzione invece non è soggetto a interruzione (Cass. 13 giugno 1994 n. 5721).
Il giudice esecutivo può comunque rilevare anche d'ufficio e in ogni tempo l'eventuale **inesistenza** o sopravvenuta **mancanza** del **titolo esecutivo**, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione (Cass. 27 gennaio 2017 n. 2043). Analogo potere sussiste anche in capo al giudice dell'opposizione all'esecuzione tenuto, dunque, a compiere preliminarmente, anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo a base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione (Cass. 19 maggio 2011 n. 11021).

I. Sospensione del processo

TIPOLOGIE Le **cause** di sospensione del processo esecutivo sono riconducibili a 4 tipologie, di cui una sola propriamente esecutiva: **28470**
– sospensione **legale** (v. n. 28480): opera automaticamente per previsione di legge. È il caso, ad esempio, dell'art. 601 c.p.c., che impone la sospensione quando, nell'espropriazione di beni indivisi, occorre procedere alla divisione giudiziale;
– sospensione **necessaria**: è disposta **dal giudice della cognizione** che conosce dell'impugnazione del titolo (ad esempio, artt. 351, 373, 615, 649, 668, 830 c.p.c.). Il giudice dell'esecuzione si limita a prenderne atto, poiché il titolo è privato dall'esterno della sua esecutorietà, con conseguente impossibilità di proseguire l'esecuzione per **difetto sopravvenuto del titolo** (salva la prosecuzione ad iniziativa di creditori intervenuti muniti di titolo). Tale sospensione non determina l'illegittimità retroattiva degli atti esecutivi già compiuti (App. Genova 9 febbraio 2018 n. 232);
– sospensione **distributiva** (art. 512 c.p.c.), ricorre quando sorgono **controversie in sede di distribuzione** tra creditori, o tra creditore e debitore/terzo assoggettato all'esecuzione. In tali ipotesi il giudice può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione delle somme;
– sospensione **esecutiva** (**in senso stretto**): è la vera sospensione **endoesecutiva**, che consegue a un'istanza di parte (anche congiunta) ed è necessariamente **disposta dal giudice** dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 623 c.p.c.). Rientrano qui le sospensioni previste dagli artt. 615, 618, 624 e 624 bis c.p.c.
La sospensione del processo esecutivo determina una situazione di arresto della procedura, durante la quale non possono essere compiuti atti esecutivi sino al venir meno della causa sospensiva (art. 626 c.p.c.).
Di seguito sono esaminati i casi di sospensione e quindi i suoi effetti, disciplinati dal codice di procedura civile (artt. 623-628 c.p.c.).
Nei paragrafi che seguono esaminiamo i singoli casi.

A. Casi

28480 SOSPENSIONE LEGALE O DISPOSTA DA ALTRO GIUDICE Ci sono dei casi in cui la sospensione dell'esecuzione è disposta per legge oppure con provvedimento di un **giudice diverso** rispetto a quello dell'esecuzione (art. 623 c.p.c.).
La sospensione legale esclude qualsiasi potere discrezionale del giudice in merito all'opportunità di disporla; essa è **necessaria** e **automatica**, operando immediatamente anche in assenza di un provvedimento ricognitivo. Il **giudice** dell'esecuzione, pertanto, si limita prenderne atto mediante semplice istanza (ai sensi dell'art. 485 c.p.c.), che investe il giudice dell'esecuzione della verifica dell'esistenza della causa sospensiva; resta ferma la possibilità per il debitore di proporre opposizione ove ne abbia interesse (Cass. 28 marzo 2023, n. 8799).
Tra i casi di sospensione esterna figurano anche quelli in cui la sospensione è disposta dal **giudice** del **procedimento** nel quale si è **formato il titolo esecutivo** e più precisamente:
– la sospensione disposta dal giudice di appello (ai sensi dell'art. 283 c.p.c.) (v. n. 18915);
– quella pronunciata (ai sensi dell'art. 373 c.p.c.) dallo stesso giudice di appello in pendenza del ricorso per cassazione (v. n. 19890 e s.);
– quella emessa (ai sensi dell'art. 407 c.p.c.) dal giudice competente a conoscere dell'opposizione di terzo (v. n. 20980);
– quella disposta dal giudice investito della revocazione (v. n. 20670).
In questo caso, la sospensione della procedura esecutiva deriva da un provvedimento adottato da un giudice diverso dal giudice dell'esecuzione anche nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (v. n. 24035) e di opposizione dopo la convalida di sfratto (v. n. 32080).

› **Precisazioni 1)** La sospensione dell'esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo va riferita a tutti i **provvedimenti** con i quali il giudice della cognizione incide sull'efficacia del titolo esecutivo, a prescindere dalla circostanza che si tratti di impugnazione vera e propria, come in caso di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo disposta dal giudice dell'opposizione (Cass. 16 gennaio 2006 n. 709).
2) In caso di **sospensione** derivante **dal provvedimento del giudice della cognizione**, l'effetto sospensivo decorre dal deposito del provvedimento da cui origina l'inefficacia del titolo esecutivo. Il debitore esecutato non ha l'onere di proporre un'opposizione all'esecuzione e di richiedere la sospensione, ma può limitarsi a formulare un'istanza al giudice dell'esecuzione secondo quanto esposto al n. 24965.
3) La **sospensione** dell'**esecutività** del titolo esecutivo, se disposta dopo la notifica del pignoramento, ma prima della sua trascrizione, determina l'automatica sospensione della procedura, ma non inibisce la suddetta trascrizione (Cass. 22 dicembre 2022 n. 37558).
4) La sospensione esterna dell'esecuzione ha l'**effetto**, meramente conservativo, di impedire la progressione del procedimento esecutivo e preclude, quindi, il compimento degli atti strumentali alla liquidazione del bene pignorato; pertanto, è senz'altro consentita al giudice dell'esecuzione l'adozione del provvedimento di riduzione del pignoramento che colpisce l'eccesso nell'espropriazione, vizio dell'azione esecutiva che prescinde dalla ragione di sospensione (Cass. 28 marzo 2023 n. 8799).

28485 SOSPENSIONE INTERNA Il **giudice** dell'**esecuzione** ha un potere generale di sospensione del procedimento esecutivo quando viene presentato un ricorso in opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo all'esecuzione (c.d. sospensione interna).
La sospensione non è una conseguenza obbligatoria e automatica dell'opposizione, ma presuppone sempre la sussistenza dei seguenti **presupposti** (art. 624 c.p.c.):
– un'istanza della parte che chiede la sospensione della procedura e la presenza di gravi motivi;
– l'apprezzamento del giudice della esecuzione circa la sussistenza di valide ragioni giustificative della sospensione.
I **gravi motivi** si caratterizzano diversamente a seconda che si tratti di sospensione preesecutiva (richiesta contestualmente all'opposizione a precetto) o endoesecutiva (richiesta con l'opposizione promossa ad esecuzione già iniziata):
– nel **primo** caso, i gravi motivi **si identificano** con il *periculum in mora* e il *fumus boni iuris*, da **intendersi come** plausibile fondatezza dell'opposizione e purché non si palesi l'inammissibilità della stessa contestazione del titolo e rischio di un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione, di per sé integrante un'invasione della sfera giuridica dell'esecutato, ma operata *secundum legem*, in quanto indispensabile alla funzionalità dell'intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi (nel caso di specie, contenuti nel titolo) siano rispettati (Trib. Tivoli 25 settembre 2025, Trib. Ascoli Piceno 6 settembre 2024);
– nel **secondo** caso, il *periculum in mora* può essere in *re ipsa* (Trib. Bologna 13 novembre

INDICI

SOMMARIO

Indice per articolo **pag. 1743**	Indice analitico **pag. 1775**

Indice per articolo

articoli codice di procedura civile	Oggetto/Precisazioni	rinvio (v. n.)
1	Giurisdizione dei giudici ordinari	3100
2-4	*Abrogati*	–
5	Momento determinante: – della giurisdizione – della competenza	 – 3120 e s. – 3520 e s.
6	Inderogabilità convenzionale della competenza	3540
7	Competenza del giudice di pace: – tabella – ripartizione	 – 3560 e s. – 3580 e s.
8	*Abrogato*	
9	Competenza del tribunale: – tabella – stato e capacità delle persone	 – 3570 e s. – 3615
10	Determinazione del valore	3685 e s.
11	Cause relative a quote di obbligazione tra più parti	3740 e s.
12	Cause relative a: (a) rapporti obbligatori (b) divisioni	 a) 3750 b) 3800
13	Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite	3795
14	Cause relative a somme di danaro e a beni mobili	3760 e s.
15	Cause relative a: – beni immobili – divisioni – regolamento confini – applicazione in tema di spese	 – 3810 – 3800 – 3805 – 12940
16	*Abrogato*	–
17	Cause relative all'esecuzione forzata	3790
18	Foro generale delle persone fisiche	3830 e s.
19	Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute	3865 e s.
20	Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione	3900 e s.
21	Foro per le cause relative a immobili Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie	4045 e s. 925 e s.
22	Foro per le cause ereditarie	4050
23	Foro per le cause tra soci Foro per le cause tra condomini	3880 4070
24	Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali	4080
25	Foro della pubblica amministrazione	4025 e s.
26	Foro dell'esecuzione forzata in generale	4000

AFFRANCAZIONE
Del fondo enfiteutico: 7960 (trascrizione sentenza)

AGENTE
Di una parte in causa: 6775 (motivo di astensione o ricusazione del giudice)

AGENZIA FISCALE
Contratto: 28990 (controversie di lavoro)
Controversie ad essa relative: 35445 (foro supplementare nella UE)
Attività dell'assicuratore: 35455 (regole particolari di giurisdizione nella UE)

AGGIUDICAZIONE
Dell'immobile pignorato: 27235 e s.

AGGIUNTE
Al verbale di udienza: 8275

AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE): vedi Intelligenza Artificiale

ALBERI
Piantamento: 3635 (regole di competenza)
Sporgenti nella siepe: 11345 (presunzione legale assoluta di comunione)

ALBO
Degli avvocati: 6200 (iscrizione), 6250 (sospensione, radiazione o cancellazione)
Speciale dei consulenti d'ufficio: 12200

ALCOLIZZATO
Nell'amministrazione di sostegno: 33710
Nell'inabilitazione: 33860 e s.

ALIENANTE: 5545 (estromissione)

ALIMENTI
Determinazione del valore: 3795 (ai fini della competenza)
Richiesta di alimenti: 5255 (legittimazione personale del fallito)

ALLEGATI
All'atto processuale informatico: 8725 e s. (disciplina particolare)

ALTERAZIONE
Dell'atto pubblico: 11630 e s. (querela di falso)

AMBASCIATORE: 35925 (notifica all'ambasciatore)

AMMINISTRATIVA: 3150 e s. (giurisdizione)

AMMINISTRATORE
Di una società, associazione o diverso ente in causa:
Indicazione nell'atto di citazione: 14610
Motivo di astensione o ricusazione del giudice: 6755
Di condominio: 5225 (rappresentanza processuale del condominio), 10570 (notifiche al condominio), 285 (rappresentanza in mediazione del condominio)
Di sostegno:
Disciplina generale: 33700 e s.
Provvisorio: 33740
Capacità processuale: 5130
Di una parte in causa: 6755 (motivo di astensione o ricusazione del giudice)
Giudiziario: 5195 (rappresentanza processuale)

AMMINISTRAZIONE
Di sostegno: 33700 e s.
Giudiziaria:
Di società: 5195 e s. (rappresentanza processuale)
Di immobile pignorato: 27328 (in attesa di vendita)

AMMISSIONE
Delle prove nel processo: vedi Istruzione probatoria

ANATOCISMO: 14820 (effetto della domanda giudiziale)

ANELLO: 25643 (bene non pignorabile)

ANIMALE
Danno cagionato da animale: 11345 (presunzione relativa di responsabilità)
Domestico, da compagnia, per assistenza: 25643 (bene non pignorabile)

ANIMUS
– spoliandi: 31320 (azione di manutenzione), 31225 e s. (azione di reintegrazione o spoglio)
– turbandi: 31300 (azione di manutenzione)
– possidendi: 31190 (nelle azioni possessorie)
– definendi: 31195 (nelle azioni possessorie)

ANNOTAZIONE
Sentenze e domande giudiziali: 7600 e s. (disciplina generale)
Nel divorzio: 33060 (sentenza)
Provvedimento di inabilitazione e interdizione: 33935 (a margine dell'atto di nascita)
Accordo davanti all'ufficiale di stato civile in tema di separazione e divorzio: 33455

ANNULLABILITÀ
Eccezione: 15240 (rilevabilità)

ANNULLAMENTO
Domanda giudiziale relativa a un contratto (trascrizione): 7525 (immobili), 7575 (mobili registrati)

ANTICIPATORIE
Misure cautelari: 21710 (definizione), 21960 (ordinanza di accoglimento: caratteristiche)

ANTICIPAZIONE
Dell'udienza di prima comparizione (processo di primo grado):
Tribunale: 15380 e s. (richiesta del convenuto), 15075 (divieto del giudice)
Delle spese del processo: 13290 e s.

ANTISINDACALE
Condotta: 30770 e s. (repressione)

ANTITRUST: 3665 (competenza sezioni specializzate)

APOLIDÌA: 3660 (competenza sezioni specializzate)

APOSTILLE: 11625 (legalizzazione dell'atto pubblico straniero)

APPELLANTE E APPELLATO: 18810

APPELLO
Processo ordinario: 18720 e s. (disciplina generale), 19035 e s. (appello incidentale)
Processo del lavoro: 30180 e s.
Procedimenti locatizi: 32090 e s.

APPOSIZIONE
Di sigilli: 34000 e s. (procedimento in caso di successione)
Di termini: 3630 (competenza)
Della formula esecutiva: 23675 (al decreto ingiuntivo: abolizione)